

TURISTA A MARINA DI GROSSETO COSTRETTO A PRESENTARE DENUNCIA A CESENA

Firenze, 7 agosto 2005

Al Sindaco di Grosseto

Solo oggi siamo venuti a conoscenza del fatto che una famiglia in autocaravan di turisti abitanti a Cesena ha visitato il suo territorio ed ha ricevuto come benvenuto una bella contravvenzione per aver semplicemente sostato in uno stallo di sosta vuoto e nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada.

I fatti, oggetto di accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, evidenziano in ultimo che un turista si è trovato nella situazione di non veder intervenire gli Organi accertatori ai quali aveva fatto appello nonchè di dover presentare denuncia nella sua città.

Come è noto, e riguarda tutti gli utenti della strada, l'articolo 37, comma 3, del Codice della Strada prevede che contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro dei Lavori Pubblici – ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - che decide in merito.

Il termine per poter ricorrere avverso tali provvedimenti decorre dal momento dell'apposizione del segnale stradale, come si può dedurre dalla lettura

dell'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada che riporta:

“I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali..... omissis..”.

Dalla situazione sopra esposta si evince che un cittadino, intenzionato a ricorrere per la rimozione di un cartello di divieto e/o limitazione, ovvero dimostrare in sede di contenzioso avverso una sanzione amministrativa l'illegittimità dello stesso, deve richiedere necessariamente la documentazione di riferimento all'Ente proprietario della strada ovvero l'Ente concessionario, in particolare la copia dell'Ordinanza dalla quale si evincono le motivazioni di tale apposizione nonchè copia del verbale dell'installazione della segnaletica dal quale si acquisisce la data ultima per presentare il ricorso.

Alla luce di quanto sopra e di quanto narrato nel messaggio in qui riprodotto, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede in Firenze, via San Niccolò 21, nella mia persona di Presidente quale suo legale rappresentante, a norma dell'art. 9 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in quanto portatrice di interessi diffusi degli utenti stradali nonchè ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 240 del Codice della Strada (*“E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello stato”*),

CHIEDE A CODESTA AUTORITÀ

l'invio dell'ordinanza limitativa inerente via Eritrea in Marina di Grosseto e la copia del verbale dell'installazione della relativa segnaletica stradale verticale.

A leggerla,

Vincenzo Niciarelli, il Presidente

